

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	631
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree (1545)	631
PRESIDENTE . . . . .	631, 636
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	631, 632, 633
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	633
LA SPADA . . . . .	633, 635
CAVALOTTI . . . . .	633, 635
DE MARIA . . . . .	633, 634
CERAVOLO . . . . .	634
FERRI . . . . .	634
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	634, 636
DELCROIX . . . . .	635
CARONIA . . . . .	635
LUCIFREDI . . . . .	635
DOMINEDÒ . . . . .	635
RIVA . . . . .	635

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini, Cavallotti, Ceravolo e La Spada

sostituiscono rispettivamente i deputati Angelucci Mario, Caladrone Giacomo, Valandro Gigliola e Covelli per l'esame del disegno di legge n. 1545.

Interviene inoltre a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Caronia.

## Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. (1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta, dopo la chiusura della discussione generale, il seguito della discussione fu rinviato per dar modo ad un comitato ristretto, all'uopo nominato, di elaborare una formulazione concordata degli articoli del disegno di legge. Nel frattempo è pervenuto anche il parere favorevole della Commissione Lavoro.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha proceduto, in una sola seduta, alla rielaborazione del testo del disegno di legge, tenendo conto degli emendamenti proposti e degli orientamenti manifestati in sede di discussione generale.

Mi riservo, pertanto, di riferire sui singoli articoli emendati.

A mio parere, l'approvazione degli articoli 5 e 7 della legge Merlin sarebbe facilitata dall'approvazione, in questa sede, dell'articolo 6-bis. È vero che l'articolo 6 dispone che il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea contagiosa una persona, la quale può diffonderla ad altri, ha facoltà di disporre che la persona medesima si sottoponga a visita medica, ma come farebbe il medico provinciale a venire a conoscenza di questi casi?

Ora, non introducendo in questa legge una norma cautelativa, mi pare che, poi, approvando la legge Merlin, andremmo incontro a seri rischi circa la diffusione delle malattie veneree.

DELCROIX. Sono favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo. Noi sappiamo che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano e, d'altra parte, non credo che in un regolamento possa trovar posto un principio non ammesso dalla legge.

Io non credo che si debba diffidare della polizia al punto che le si debba proibire di fare segnalazioni di casi sospetti.

LA SPADA. Sono anch'io favorevole all'articolo proposto.

CARONIA. Per tutte le malattie contagiose abbiamo precise disposizioni di legge che impongono determinati obblighi al medico e a nessun altro come possiamo, ora, dare il diritto della denuncia ad un qualsiasi cittadino, che sia o no pubblico ufficiale? L'obbligo di questa denuncia viene a costituire una gravissima lesione dei diritti del cittadino. Noi abbiamo dato al medico, e soltanto al medico, il diritto e il dovere di fare una denuncia quando egli si trovi a conoscenza di persona affetta da malattia contagiosa che possa essere pericolosa. E anche in questo caso noi dobbiamo lasciare la possibilità, anzi l'obbligo, della denuncia soltanto al medico. Anche in considerazione del fatto che, in fondo, tutti codesti ammalati hanno bisogno di rivolgersi ad un medico per farsi curare. E allora, perché estendere ad altri l'obbligo della denuncia?

CAVALLOTTI. A mio modo di vedere, quest'articolo aggiuntivo scardina tutto il concetto che il Comitato ristretto s'era fatto circa la proposta di legge Merlin e le sue conseguenze sanitarie. Esso introduce un concetto poliziesco, che noi non possiamo accettare.

LA SPADA. Noi dobbiamo tener conto che stiamo discutendo di profilassi di malat-

tie veneree, ed è noto che, quando queste non sono sviluppate, talvolta neanche il medico è in grado di fare una diagnosi certa. Come volete, allora, che il malato vada a farsi curare se ancora non sa di essere affetto dal male?

Noi dobbiamo conciliare la morale con la salute; ora, io non dico di arrivare ad eccessi, ma facciamo come si è fatto in Francia nel 1947, quando, essendosi chiuse nel 1946 le case autorizzate, in un anno di esperienza si constatò la necessità di incrementare la profilassi e potenziare l'attività sanitaria.

Perciò sono favorevole all'approvazione dell'articolo 6-bis.

LUCIFREDI. Esaminando la formulazione dell'articolo aggiuntivo da un punto di vista giuridico, mi pare che essa sia così ampia e vaga da far nascere serie perplessità. Io sono d'accordo che l'autorità di pubblica sicurezza abbia una qualche possibilità in questo campo: anzi, mi sembra difficile che le si possa negare. Però, teniamo presente che nell'articolo non si parla di pubblica sicurezza, bensì di pubblico ufficiale. Ora il concetto di pubblico ufficiale è di una tale ampiezza che la norma, applicata nei confronti del pubblico ufficiale inteso nel suo significato più ampio, farebbe certamente sorgere delle situazioni veramente paradossali. Pensate al magistrato che venga a conoscenza di un caso passibile di denuncia! O addirittura ad un professore! Un conto è l'ufficiale di pubblica sicurezza, un conto è il pubblico ufficiale.

Io vorrei proporre di accantonare per ora la discussione di questo articolo e riprenderla dopo riesame da parte del Comitato ristretto.

DOMINEDÒ. Io penso che, circoscrivendo l'obbligo all'ufficiale di pubblica sicurezza, questa norma possa essere introdotta nella legge. Questo compito, del resto, rientra nelle funzioni istituzionali della polizia ed ha carattere preventivo, è legato a fondato motivo e risponde ad esigenze sociali di primario interesse.

Perciò, prima che il Comitato ristretto decida, è bene che i suoi componenti sentano il parere della Commissione plenaria. A mio avviso, questo concetto, con la restrizione di cui ho parlato, può essere tranquillamente introdotto nella legge.

RIVA. Avevo già formulato un emendamento sostitutivo di quest'articolo, ma non lo presento: mi limito a rivolgere invito al Presidente perché sia dato incarico al Comitato ristretto di studiare il problema e di proporre un nuovo testo dell'articolo stesso.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può allora rimanere stabilito che l'esame degli articoli avverrà sul testo concordato dal Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

« Agli effetti della presente legge si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea, la lue e la linfogranulomatosi inguinale (malattia di Nicolas Favre), considerate nel periodo di loro contagiosità ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare presso una delle istituzioni di cui al successivo articolo, oppure da un medico di propria scelta e conformarsi alle prescrizioni sanitarie intese a guarire la malattia e ad impedire la propagazione dell'infezione.

Gli esercenti la patria potestà e la tutela sono tenuti a provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi risultino affetti da malattia venerea.

I contravventori sono puniti con una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In relazione alle decisioni di massima della Commissione, è stato aggiunto un comma che prevede la sanzione per i contravventori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Chiunque è affetto da malattia venerea ha diritto di essere visitato e curato gratuitamente in ogni stadio della malattia presso i dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree, previsti dalla presente legge, o, in mancanza, presso il medico condotto.

Gli infermi affetti da malattie veneree hanno altresì diritto di usufruire gratuitamente dei servizi di consultazione anche generica degli ospedali o di essere ricoverati e curati gratuitamente per il periodo di contagiosità nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni.

Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti

infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di ospedali specializzati per la cura di determinate malattie diverse delle veneree ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il sanitario che, comunque nell'esercizio professionale, riscontri una persona affetta da malattia venerea, è tenuto a renderla edotta della natura e della contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura radicale e delle facilitazioni concesse a tale fine dalla presente legge, delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio e della punibilità degli atti contemplati dagli articoli 554 e 555 del Codice penale.

Quando trattasi di minore che non abbia compiuto i 18 anni o di interdetto, il medico deve avvertire immediatamente la persona cui compete l'obbligo di far curare il malato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2.

Per il minore che abbia compiuto gli anni 18, è in facoltà del sanitario di avvertire, quando lo ritenga opportuno, la persona cui compete l'obbligo di far curare il malato ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In questo articolo è stato inserito l'emendamento riguardante l'età del minore, che da 14 anni è stata portata a 18, ai fini della obbligatorietà della segnalazione del medico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il sanitario che constati un caso di malattia venerea che non sia stato ancora accertato da un altro sanitario, deve darne immediatamente notizia al medico provinciale, segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio e comunicando, ai soli fini statistici, il sesso, l'età, il comune di residenza della persona presentatasi alla cura, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.

Il sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente articolo o dal precedente articolo 4, è deferito all'ordine dei medici per i provvedimenti disciplinari, ed è passibile di ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo articolo è stato emendato per evitare qualsiasi possibilità di individuare la persona.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Poiché l'ammenda deve precedere logicamente la denuncia all'ordine dei medici, propongo che l'ultimo comma dell'articolo sia così formulato:

« Il sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente articolo o dal precedente articolo 4, è passibile di ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ed è deferito all'ordine dei medici per i provvedimenti disciplinari ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica formale all'ultimo comma proposta dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea, con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri, ha facoltà di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico da lui designato.

Il medico provinciale potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.

Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi; in caso di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose.

Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In quest'articolo sono stati introdotti gli emendamenti Ceravolo relativi alle disposizioni che il medico provinciale deve adottare nei confronti dell'operaio affetto da malattia venerea con manifestazioni contagiose.

LA SPADA. Se il medico di fiducia di cui si parla al secondo comma di questo articolo è il medico di fiducia dell'ammalato, è evidente il contrasto con il primo comma, col quale si dispone l'obbligatorietà della visita medica presso un istituto o un medico designato dal medico provinciale; a mio avviso, dovrebbe trattarsi sempre di medico di fiducia del sanitario provinciale.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. La disposizione del secondo comma non è tassativa; è una facoltà concessa al medico provinciale. Del resto la formulazione del comma non lascia dubbi.

CAVALLOTTI. Desidero far notare, a proposito di questo articolo, che il comitato ristretto non ha voluto fare differenze fra questo ed altri tipi di malattie infettive, per quanto riguarda il rilascio del certificato.

LA SPADA. D'accordo; ma, trattandosi di apportare modifiche all'attuale legislazione sanitaria, è evidente che, se vogliamo adottare misure profilattiche rigide, dobbiamo disporre che il certificato sia rilasciato da un medico di fiducia del medico provinciale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non si tratta di modificare la legislazione vigente, ma soltanto di adeguarla, poiché essa è del 1934.

LA SPADA. Io insisto nel mio avviso e propongo che il secondo comma dell'articolo 6 sia completato col seguente emendamento aggiuntivo: « del medico provinciale ».

DE MARIA. Sono contrario a quest'emendamento, che suona offesa all'intera classe medica.

PRESIDENTE. Pongo innanzi tutto in votazione i primi due commi dell'articolo 6 nel testo proposto dal comitato ristretto e di cui ho dato precedentemente lettura.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo La Spada.

(Non è approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 6.

(Sono approvati).

L'onorevole Ceravolo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 6-bis, suggerito dall'XI Commissione Lavoro della Camera, e già proposto dal Comitato sotto forma di ordine del giorno.

« Il pubblico ufficiale che abbia conoscenza o fondato motivo di ritenere che alcuno sia affetto da malattia venerea in stato conta-

gioso è tenuto a segnalargli al medico provinciale competente per territorio ».

DE MARIA. Questo articolo è stato suggerito da alcuni colleghi sanitari della XI Commissione Lavoro — a nome della quale in questa occasione parlo — preoccupati della disposizione di cui all'articolo 7 della proposta di legge Merlin. I colleghi ricorderanno che il predetto articolo 7 dispone che l'autorità di pubblica sicurezza non può sottoporre alcuno a visita sanitaria. La disposizione è logica, perché l'autorità di pubblica sicurezza deve rimanere nei limiti del suo servizio d'istituto. Però, non può non destare preoccupazione l'eventualità che affetti da malattia venerea possano propagare il loro male, e pertanto, come dicevo, qualche collega sanitario ha chiesto l'introduzione di questa norma cautelativa che, mentre non lede i diritti del cittadino, non impedisce al medico di svolgere la sua funzione.

Si tratta di una semplice segnalazione, per motivi puramente sanitari, analogamente alle segnalazioni che si fanno per le altre malattie infettive.

CERAVOLO. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza di questo articolo.

Premesso che, per fare una buona profilassi, occorre innanzitutto ricercare le fonti di contagio, desidero ricordare che la stessa Costituzione consente che, per accertamenti sanitari, si possa andare anche a domicilio della persona; quindi anche l'inviolabilità di domicilio per accertamenti sanitari e fiscali, non è di ostacolo.

Sgombrato, quindi, il campo da una preoccupazione che avrebbe potuto renderci perplessi nei riguardi della libertà personale che deve essere rispettata tenendo conto della sicurezza e della libertà anche degli altri, desidero richiamarmi ai motivi che hanno indotto alla presentazione di questo articolo: questi stanno negli articoli 5 e 7 della legge Merlin, già approvata al Senato e di imminente discussione in questa stessa sede. Devo osservare come potrebbe, il medico provinciale, venire a conoscenza dei casi di malattia venerea, se coloro che sono preposti alla tutela del buon costume non dovessero denunziarli? Non dimentichiamo che, quando le case di meretrici saranno chiuse saranno proprio quelle donne che frequenteranno le case clandestine o i marciapiedi portatrici di malattie veneree. Per me ogni meretrice clandestina è una fonte di contagio almeno in senso potenziale. E allora se neppure quelle donne potranno essere segnalate all'autorità sa-

nitaria, come si può andare alla ricerca delle fonti di contagio?

Io vi prego ancora di riflettere, e di considerare soprattutto che l'approvazione di questo articolo spianerà la via all'approvazione della proposta di legge Merlin alla quale pare tutti tengano. Solo con un adeguato emendamento aggiuntivo all'articolo 6 potrebbero salvarsi gli articoli 5 e 7 di quel provvedimento, che il mio emendamento non elude.

FERRI. La questione è stata ampiamente discussa nella riunione del Comitato ristretto e mi pare che tutti convennero sulla opportunità che, da parte dei vari organi dello Stato, si procedesse alla segnalazione di questi casi al medico provinciale; ci sembrò, anzi, che questo scaturisse dallo stesso disposto dell'articolo 6 dianzi approvato.

Una volta stabilito che il medico provinciale, quando ne abbia fondato motivo, possa e debba compiere una determinata azione nei confronti di un caso sospetto, mi pare implicito che ne scaturisca la logica conseguenza che lo stesso medico provinciale, in quanto organo dello Stato, debba valersi dei mezzi dello Stato per essere messo a conoscenza dell'esistenza di quei casi.

Il Comitato ritenne, tuttavia, che fosse sufficiente che la Commissione si esprimesse con un ordine del giorno perché, in sede di emanazione delle norme regolamentari, di cui alla legge stessa, si preveda questa possibilità.

Noi riteniamo che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli De Maria e Ceravolo possano essere fugate con la votazione di un semplice ordine del giorno, e pertanto riteniamo di dover essere contrari all'inserimento di questa disposizione in un articolo di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando la proposta di legge Merlin verrà all'esame di questa Commissione, fondato motivo di preoccupazione del legislatore sarà appunto la impossibilità del controllo di coloro che, purtroppo, esercitano il meretricio, perché gli articoli 5 e 7 di quella legge inibiscono all'autorità di pubblica sicurezza non soltanto di accompagnare la persona all'Ufficio di pubblica sicurezza — e questo è spiegabile — ma anche di sottoporla a visita sanitaria.

Ora, le obiezioni dell'onorevole Ferri hanno un certo fondamento, ma ciò non toglie che, così rimanendo le disposizioni, verrebbe a mancare all'autorità e quindi al medico provinciale, la possibilità di un minimo controllo delle persone affette dal male.

---

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

---

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione e dei componenti il Comitato ristretto sull'importanza di questo problema. Noi dobbiamo risolverlo nella maniera più logica, per evitare che un giorno, dopo l'approvazione della legge Merlin, agenti di pubblica sicurezza vedano circolare per la strada donne che esercitano impunemente la prostituzione e non possano denunciarle né farle sottoporre a visita medica.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il

seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta: nel frattempo il Comitato ristretto potrà esaminare nuovamente il testo dall'articolo aggiuntivo Ceravolo.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI